

30 luglio 2024

ALLE IMPRESE ASSOCIATE  
AD ANCE EMILIA  
= LORO SEDI =

Circolare  
N. 698/2024

- c.a. - **Titolare/Legale Rappresentante**  
- **Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe**  
- **Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi**

Serv. Lav. Prot. 759 – LD/aa

Oggetto: **Emergenza climatica. Ordinanza regionale 26 luglio 2024. Indicazioni INPS per accesso a CIGO.**

Come già anticipato nella nostra [circolare n. 692/2024](#), la **Regione Emilia Romagna ha emanato l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale F.F. 26 luglio 2024, n. 101**, con la quale è stato disposto, **a partire da Lunedì 29 luglio 2024, il divieto di lavorare nei cantieri edili, in agricoltura e nel florovivaismo, in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello "ALTO"**. Le mappe in questione sono disponibili sul sito internet <http://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>.

Tale ordinanza rimarrà in vigore **fino al 31 agosto 2024**, salvi eventuali provvedimenti di proroga.

Sul tema è intervenuto anche l'INPS che con il [Messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024](#), in considerazione dell'eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, ha riepilogato le indicazioni sulle modalità con cui richiedere, nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l'integrazione salariale (per l'edilizia, la CIGO), nonché i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell'Istituto.

L'INPS, confermando quanto da noi anticipato nella già citata [circolare n. 692/2024](#), **informa che nel caso in cui la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia disposta con ordinanza della Pubblica Autorità, come in Emilia Romagna, i datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale con la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori"** (art. 8 co. 2 del D.M. n. 95442/2016).

In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda di CIGO dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla. Le prestazioni per questa causale potranno essere riconosciute **solo per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze** (quindi, per l'Emilia Romagna nella fascia oraria dalle 12.30 alle 16.00), tenendo conto anche dell'effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

Al di fuori delle previsioni dell'Ordinanza, in caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, **resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo" per "temperature elevate"**.

L'INPS chiarisce che **non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili**, l'una con causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" e l'altra con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Pertanto, **nel caso in cui venga presentata una domanda con causale "evento meteo" per "elevate temperature" relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da Pubbliche Autorità**, l'Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell'istruttoria. Di conseguenza, **potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l'effettivo verificarsi dell'evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato il lavoro**. A tal fine, nella relazione tecnica il datore di lavoro, oltre ad attestare di aver sospeso o ridotto l'attività lavorativa a causa delle temperature elevate, dovrà riportare gli estremi dell'ordinanza adottata dalla Pubblica Autorità (come detto, senza necessità di allegarla).

Nel prosieguo del messaggio, **l'INPS ricorda, come di consueto, le caratteristiche della causale "evento meteo" per "elevate temperature"**. L'integrazione salariale può essere riconosciuta **laddove le temperature risultino superiori a 35° centigradi**.

Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può comportare l'accoglimento della domanda, qualora entri in considerazione la valutazione della **temperatura c.d. "percepita"**, che è più elevata di quella reale. Ciò si verifica, ad esempio, se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l'impiego di strumenti di protezione (tute, caschi, etc.) può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo. **Di quanto sopra dovrà essere data chiara evidenza nella relazione che accompagna la domanda di integrazione salariale**.

Pertanto, l'integrabilità della causale richiesta deve essere valutata dalla sede territoriale dell'Istituto facendo riferimento non solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni in cui si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Per consentire, quindi, una corretta istruttoria della domanda, **è importante che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo**, non solo indicando l'evento meteorologico che si è verificato (ossia il caldo eccessivo), ma anche descrivendo l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. L'INPS ricorda che, invece, non devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti d'ufficio dall'Istituto.

Anche l'elevato **tasso di umidità** concorre significativamente a determinare una temperatura "percepita" superiore a quella reale. Pertanto, nella valutazione delle istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

L'INPS segnala che, per una valutazione più puntuale degli elementi a supporto della domanda di accesso all'integrazione salariale, **gli operatori di sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteorologici o della protezione civile, nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it)**.

L'Istituto chiarisce, altresì, che le indicazioni fornite con il messaggio in commento valgono anche con riferimento alle **lavorazioni al chiuso**, qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento **per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro**.

Infine, l'INPS ricorda che sia la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" che la causale "evento meteo" per "temperature elevate" integrano fattispecie annoverabili tra gli **"Eventi Oggettivamente Non Evitabili" (EONE)**.

Di conseguenza, per le domande di accesso all'integrazione salariale aventi le suddette causali:

- il **termine di presentazione dell'istanza** è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;
- **non** è richiesta, per il lavoratore, l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l'unità produttiva per la quale viene presentata la domanda;
- il datore di lavoro **non** è tenuto al pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

Ricordiamo che per le imprese edili l'informativa e la procedura di consultazione sindacale **sono obbligatorie limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative** (art. 14 co. 5 D.Lgs. n. 148/2015) e quindi non sono dovute per le causali di CIG in argomento.

L'Avv. Lorenzo Desole (tel.: 051/23.15.40 - email: [l.desole@anceemilia.it](mailto:l.desole@anceemilia.it)) è a Vostra disposizione per ogni necessità di approfondimento.